

Cava Siberie – Cava Ceolara – Discarica Siberie

Analisi delle Delibere autorizzative e la “ V.I.A. ”

Valutazione Impatto Ambientale “Cava Ceolara”

1975

Legge regionale 17 aprile 1975, n. 36 (BUR n. 16/1975) (Abrogata)
NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA IN ORDINE A CAVE E TORBIERE

In data 5 settembre 1975, la ditta Residori Sergio, ai sensi della L.R. 36/75 presenta domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per la prosecuzione dell'attività estrattiva di una cava di ghiaia denominata “Ceolara”.

1977

Il Consiglio Comunale di Sommacampagna con Deliberazione n° 94/bis del 23.6.1977 su detta domanda ha espresso parere favorevole condizionato.

1978

Il sig. Residori Sergio, con domanda in data 3.10.1978, ha chiesto il nulla osta alla variazione dell'intestazione a favore della ditta Società Escavazione Veneta - S.E.V. s.n.c. .

Con Deliberazione Giunta Regionale n° 5955 del 28 novembre 1978 si rilascia alla Ditta S.E.V. snc Autorizzazione a norma dell'art.16 della L.R. 36/75 alla coltivazione della cava di ghiaia denominata “CEOLARA” sita in comune di Sommacampagna (VR) e variazione intestazione.

Estratto dalla delibera...

Nella D.G.R.V. non è indicata la superficie della cava e/o il volume di scavo.

Vengono previste una serie di prescrizioni tra cui:

Attenersi, durante la fase di escavazione, alla profondità massima di 14 m. rispetto alla mezzeria della strada Comunale “Molinara Vecchia”.

Portare a termine i lavori di estrazione entro il 31.12.1987.

Alla fine dei lavori ripristinare il terreno all'uso agricolo.

Portare a termine i lavori di sistemazione ambientale entro il 31.12.1988.

1980

Sandrini viene eletto (per la prima volta) a Consigliere Comunale di Sommacampagna.

1981

La ditta S.E.V. snc nel frattempo è stata trasformata in S.p.A. e in data 19.5.1981 presenta un nuova domanda di apertura della Cava “Siberie”.

Il Consiglio Comunale di Sommacampagna, con deliberazione n. 143 del 24.7.1981, ha espresso parere negativo all'apertura di nuove cave.

1982

Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 (BUR n. 39/1982)

NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI CAVA.

In questa data entra in vigore la nuova legge regionale sulle cave... tutt'ora in vigore.

1985

In data 4 marzo 1985, la ditta S.E.V. S.p.A. presenta domanda per l'Autorizzazione ad ampliare la cava di ghiaia denominata “Ceolara” si cui alla D.R.G.V. 5955/1978.

In questo anno viene emanata la Direttiva 85/337/Cee del 27.6.1985 - Valutazione dell'Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Pubblicata nella G.U.C.E. L. 175 del 5 luglio 1985. Applicata poi anche con le modifiche apportate dalla direttiva 97/11/Ce e dalla direttiva 2003/35/Ce.

Al punto 19 dell'allegato “I” alla Direttiva 85/337/Cee, tra le opere soggette obbligatoriamente soggette a V.I.A. si stabiliva che vi erano ricomprese anche: *Cave e attività minerarie a cielo aperto, con superficie del sito superiore a 25 ettari...*E nell'allegato “II” vi era poi così specificato che erano soggette a VIA anche: *a) Cave, attività minerarie a cielo aperto e torbiere (progetti non compresi nell'allegato I).*

Il Consiglio Comunale di Sommacampagna, con Delibera n° 183 del 24.10.1985 ha deliberato di esprimere parere negativo all'ampliamento di 60.000 mq della Cava Ceolara... ma di essere a favore per 30.000 mq.

Con Deliberazione Giunta Regionale n° 5796 del 12 novembre 1985 si rilascia alla ditta SEV s.p.a. Autorizzazione ad aprire e coltivare, a norma della L.R. 44/82 una nuova cava di ghiaia, denominata “SIBERIE”.

Estratto dalla delibera...

Nella D.G.R.V. non è indicata la superficie della cava, mentre si indica il volume scavabile in 500.000 mc. Vengono previste una serie di prescrizioni tra cui: Far proceder, per quanto possibile, i lavori di sistemazione contemporaneamente con quelli di scavo. Non superare, durante la fase di estrazione, la profondità di ml.14. Alla fine dei lavori ripristinare il terreno all'uso agricolo. Concludere i lavori di estrazione e di ricomposizione ambientale entro il 31 dicembre 1994.

Sandrini viene eletto (per la seconda volta) a Consigliere Comunale di Sommacampagna.

1986

Con Legge dell'8 luglio 1986, n. 349 lo Stato Italiano ha proceduto alla Istituzione del Ministero dell'Ambiente e ad approvare le norme in materia di danno ambientale... che saranno attuate con un apposito regolamento.

Con delibera del Consiglio Comunale n° 95 del 10.4.1986, si decide di revocare il parere favorevole espresso nella D.C.C n° 183 del 24.10.1985.

1987

Entro la fine di questo anno dovevano essere portati a compimento i lavori di escavazione della Cava Ceolara di cui alla D.G.R.V. 5955/1978

1988

Entro la fine di questo anno dovevano essere portati a compimento i lavori di Sistemazione Ambientale della Cava Ceolara di cui alla D.G.R.V. 5955/1978.

In questo anno viene emanato il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 che prevede la Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale... (dal quale le cave sono escluse).

Con D.P.C.M. 27 dicembre 1988 vengono approvate le: Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377

Con Deliberazione Giunta Regionale n° 9002 del 28 dicembre 1988 si rilascia alla ditta SEV s.p.a. Autorizzazione, a norma della L.R. 44/82, ad ampliare la cava di ghiaia denominata "Ceolara".

Estratto della Delibera...

Nella D.G.R.V. parrebbe che la superficie di ampliamento della cava sia di 60.000 mq, mentre non si indica il volume scavabile. Vengono previste una serie di prescrizioni tra cui: Far proceder, per quanto possibile, i lavori di sistemazione contemporaneamente con quelli di scavo. Non superare, durante la fase di estrazione, la profondità di ml.14. Alla fine dei lavori ripristinare il terreno all'uso agricolo. Concludere i lavori di coltivazione relativi al presente provvedimento e quelli della deliberazione 5955/1978 entro il 31 dicembre 1995.

1989

In data 2 Maggio 1989 nel documento predisposto dai Consiglieri Sandrini Beniamino e Adami Stefano a titolo: "Settore Ecologia e Ambiente – Programma di Lavoro – Analisi lavoro svolto e nuove proposte al punto 35: Cava S.E.V. – Studio nuovi progetti" si legge quanto era stato proposto:

La recente autorizzazione all'ampliamento della cava che ha stravolto tutti i possibili pareri e accordi suggeriti dall'Amministrazione Comunale è significativa del modo come è gestita la programmazione dell'attività di cava. L'uso e l'organizzazione del territorio, pur se inserite nelle linee programmatiche regionali, deve essere correttamente organizzato a scala comunale per prevenire e coordinare i nuovi progetti di ampliamento per la coltivazione delle cave.

L'ampliamento di qualunque attività di cava dovrà essere sostenuto da un progetto finalizzato alla ricomposizione ambientale, non tanto per ripristinare pari pari il territorio, ma con un progetto migliorativo inteso alla valorizzazione dell'ambiente.

In ogni caso la non apertura di nuove cave sul territorio comunale deve essere condizione assoluta per il corretto sviluppo del progetto generale, e bisogna adottare in tempi brevissimi tutte quelle azioni atte a impedire questa eventualità anche forse inventandosi delle nuove norme che possano ostacolare il rilascio dell'autorizzazione da parte della Regione Veneto.

In data 18.9.1989, la ditta S.E.V. S.p.A. presenta domanda per l'Autorizzazione ad ampliare la cava di ghiaia denominata "Ceolara" di cui alla D.R.G.V. 5955/1978 e alla D.R.G.V. 9002/1988.

Era stato proposto a maggio che bisogna "inventare delle nuove norme" per impedire le cave, ma anche stavolta il comune arriva in ritardo, perché solo due mesi dopo la nuova richiesta di ampliamento della cava Ceolara, il comune di Sommacampagna con Delibera n° 2007 del 20.11.1989, adotta la Variante al P.R.G. n° 12 che prevede, tra l'altro, (sempre della serie "inventarsi nuove norme") la modifica di destinazione di gran parte dell'area della Cava Ceolara... da zona E (agricola) a zona F/1 (per attrezzature sportive e ricreative).

Stanco, deluso e di non essere ascoltato dall'Amministrazione su come agire a difesa del territorio, a fine anno 1989, il Consigliere Sandrini Beniamino... si dimette dal Consiglio Comunale di Sommacampagna.

1990

Il Consiglio Comunale di Sommacampagna, con Delibera n° 4 del 11.1.1990 adotta la Variante Generale al P.R.G. che, oltre a riconfermare a Zona F gran parte dell'area interessata all'ampliamento della cava richiesto, prevede l'inserimento della Corte Ceolara (che dista circa 100 metri dall'area della cava) in zona omogenea "A" Beni Culturali ed Ambientali.

Per qualsiasi domanda di cava da aprirsi in prossimità della Corte Ceolara, da adesso in poi deve essere rispettato quanto dettato dall'art. 44 della L.R. 44/82 che prevede che l'escavazione deve essere realizzata oltre una fascia di rispetto minima di m. 200 dalle zone A, B, C, D, ed F ai sensi del D.M. 2.4.68 n° 1444.

Il Consiglio Comunale di Sommacampagna, con Delibera n° 7 del 22.1.1990 ha determinato di esprimere parere negativo all'ampliamento della Cava Ceolara di cui alla richiesta del 18.9.1989.

Con Deliberazione Giunta Regionale n° 4186 del 19 luglio 1990 si rilascia alla ditta SEV s.p.a. Autorizzazione, a norma della L.R. 44/82, ad ampliare la cava di ghiaia denominata "Ceolara".

Estratto della Delibera...

Il progetto di coltivazione così modificato, che interessa una superficie di circa 100.000 mq. consente l'estrazione di circa 900.000 mc. di sabbia e ghiaia. Vengono previste una serie di prescrizioni tra cui: Far proceder, per quanto possibile, i lavori di sistemazione contemporaneamente con quelli di escavo. Non superare, durante la fase di estrazione, la profondità di ml.14. Alla fine dei lavori ripristinare il terreno all'uso agricolo. Concludere i lavori di coltivazione relativi entro il 31 dicembre 2000.

1990 -1991 - 1992 -1993 - 1994 - 1995

In questo periodo il Comune di Sommacampagna avendo impugnato al TAR la D.R.G.V. 4186/90 ritenendola illegittima sotto vari aspetti, tra cui la mancata valutazione della Variante al PRG adottata dal Comune, che destinava l'area predetta ad attrezzature sportive... riesce a far sospendere le varie autorizzazioni di Cava.

La società S.E.V. s.p.a come contromossa impugna presso il TAR la Variante al PRG adottata dal Comune e quindi si apre un contenzioso presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ma nel frattempo la domanda di ampliamento della Cava Ceolara del 18.9.1989 rimane sospesa.

1992

Fino a questa data, bisogna evidenziare che non risultano essere stati predisposti gli interventi di recupero ambientale sulle zone già escavate della Cava Ceolara di cui alle D.G.R.V. 5955/78 e 9002/88 ma, nonostante questo in data 7.12.1992 la ditta SEV S.p.A. presenta una nuova e ulteriore richiesta per essere autorizzata ad ampliare la Cava Ceolara nella zona settentrionale della cava di come questa era allora esistente.

1993

In quest'anno la Giunta Comunale con Delibera n° 141 del 4.2.1993 esprime parere contrario all'ampliamento della Cava Ceolara come da nuova richiesta di ampliamento.

1994

Con Sentenza n° 587 del 1.6.1994 il TAR del Veneto aveva annullato la Variante al PRG adottata dal comune di Sommacampagna che era stata impugnata dalla SEV s.p.a.

1995

Poi con altra sentenza sempre il TAR Veneto n° 885 del 2.6.1995 ha annullato i provvedimenti impugnati dal Comune di Sommacampagna, predisposti contro l'ampliamento della Cava Ceolara.

Con ulteriore ed altra domanda in data 28.2.95, la ditta SEV s.p.a ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare la cava in atto anche in **profondità** ed in **estensione** nelle zone nord e sud dell'allora Cava Ceolara esistente.

Il Consiglio Comunale con Deliberazione n° 523 del 3.7.1995 ha deliberato di non essere in condizioni di esprimere parere sulla domanda in quanto impostata su presupposti non conformi, per effetto della sentenza del TAR Veneto 885/95.

1996

Con D.P.R. 12 aprile 1996 viene approvato questo: **Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale**, nel quale si legge: *Considerata la necessità di dare urgente e completa attuazione alla direttiva 85/337/CEE, anche in considerazione del parere della Commissione delle Comunità Europee, in data 7 luglio 1993, con il quale la Repubblica italiana è stata invitata a prendere le misure necessarie per la sottoposizione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale dei progetti di cui all'allegato II alla citata direttiva quando questi abbiano un impatto ambientale importante;*

Nel DPR 12.4.1996, tra l'altro obbliga a far si che: *2. Entro nove mesi dalla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente atto di indirizzo e coordinamento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare i contenuti e le procedure di valutazione di impatto ambientale, ovvero ad armonizzare le disposizioni vigenti con quelle contenute nel presente atto. 3. Sono assoggettati alla procedura di valutazione d'impatto ambientale i progetti di cui all'allegato A. Dal quale si evince che sarebbero obbligati alla procedura di VIA: q) Cave e torbiere con più di 500.000 m³/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha?*

1997

In data 21.2.1997, con atto Notaio Tomezzoli Rep. 74907, al Comune di Sommacampagna la SEV s.p.a anche al fine di poter iniziare i lavori di escavazione - rimasti bloccati per anni a causa delle procedure presso il TAR - addiviene ad una soluzione transativa del contenzioso con il Comune e a questo Ente trasferisce la proprietà della Cava Siberie e della Cava Ceolara, ottenendo in cambio che il comune **non si opponga** ad una nuova richiesta, **quello dello sprofondamento della cava Ceolara dalla quota di - 14 alla quota di - 23 metri.**

Di fatto, con questa transazione il Comune autorizza quasi il raddoppio del volume che la cava Ceolara può adesso scavare, ma soprattutto rende molto più difficile qualsiasi successiva ricomposizione ambientale (tra l'altro mai attuata) di una cava il cui fondo passa da - 14 a - 23 metri dalla quota della campagna circostante.

Per merito di questa "transazione", tra il Comune e la S.E.V. si conviene altresì anche questo:

1°_ *La SEV s.p.a cede al Comune l'area della Cava Siberie.*

2°_ *Il Comune si impegna a non presentare domanda di discarica sulla cava Siberie fino a quando non sarà autorizzato dalla regione l'ampliamento della superficie e ampliamento in profondità della Cava Ceolara.*

3°_ *Il Comune si impegna a rinunciare agli effetti favorevoli della sentenza del TAR 885/95 che aveva annullato le D.G.R.V. 4186/1990 e 2421/1994.*

4°_ *Per un periodo di 30 anni dall'atto notarile 74907 la SEV s.p.a. si obbliga a cedere gratuitamente ed irrevocabilmente al comune di Sommacampagna, entro un anno dal rilascio delle relative autorizzazioni i terreni di volta in volta oggetto di autorizzazione, riservandosi su detti terreni l'usufrutto e l'uso per i soli fini estrattivi e per quelli connessi all'attività di cava. La sottoscrizione della transazione costituisce di fatto una implicita autorizzazione da parte del Comune all'escavazione sull'area della Cava Ceolara di cui alle D.R.G.V. 4186/1990 e 2421/1994.*

5°_ *Il comune si impegna a non impugnare le autorizzazioni di cui al punto 4.*

6°_ *La SEV si impegna a corrispondere il 50% in più del contributo previsto dalla legge in vigore per ogni mc di ghiaia scavato, in ogni caso non oltre 4.000 lire al mc.*

7°_ 8°_ 9_ ... omississ...

Con questa transazione tra Comune e SEV spa si apprende che l'area della Cava Siberie ceduta al comune è di 62.328 mq e l'area della Cava Ceolara, ceduta anche questa al comune ma sui cui rimane l'usufrutto per 30 anni della SEV (fino al 2027) per proseguire la sua attività di escavazione... è di 102.559 mq.

La ditta SEV s.p.a in data 19.9.1997 presenta alla Regione Veneto la copia della convenzione che era stata stipulata con il comune di Sommacampagna, nella quale, ovviamente, **non vi è alcun cenno di Valutazione di Impatto Ambientale** alla quale, forse, avrebbe dovuto sottostare i nuovi ampliamenti della Cava Ceolara.

Con Deliberazione Giunta Regionale n° 4404 del 9 Dicembre 1997 si rilascia alla ditta SEV s.p.a. Autorizzazione, a norma della L.R. 44/82, ad ampliare e di sprofondare la cava di ghiaia denominata "Ceolara".

Estratto della Delibera...

*Il progetto di ampliamento, come autorizzato, interessa una superficie di scavo di **214.217 mq.** e consente l'estrazione teorica di **1.342.080 mc.** di materiale commerciabile oltre a quello già autorizzato.*

Nella Delibera vengono previste una serie di determinazioni e di prescrizioni tra cui:

1_ *Revocare le D.G.R.V. 5955/1978, 9002/1988 e 4186/1990.*

2_3_ *omississ*

4/a_ *Accantonare all'interno dell'area di cava il terreno per la prevista ricomposizione agricola*

4/b_ *recintare l'area della cava*

4/c_ *coltivare la cava secondo la seguente metodologia:*

- *iniziare i lavori di coltivazione del lotto 3... solo dopo la ricomposizione ambientale del lotto 1*

- *iniziare i lavori di coltivazione del lotto 4... solo dopo la ricomposizione ambientale del lotto 2*

- *iniziare i lavori di coltivazione del lotto 5... solo dopo la ricomposizione ambientale del lotto 3*

- *eseguire la ricomposizione ambientale del lotto 4*

- *eseguire la ricomposizione ambientale del lotto 5 e della zona di deposito dei limi.*

4/d *omississ*

4/e_ *Concludere i lavori di coltivazione entro 15 anni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento (cioè entro il 15.01.2013)*

4/f_ *effettuare (entro 9.12.1998) piantumazione delle fasce di rispetto con specie autoctone, ecc, ecc.*

5_ 6_ e 7_ *omississ*

8_ *di stabilire, per i motivi in premessa esposti che la domanda di ampliamento in data 7.12.1992, in quanto conglobata all'interno del progetto autorizzato al punto 3), è da ritenersi superata e archiviata.*

Dall'esame della D.G.R.V. 4404/1997 non appare se vi è stato imposto l'obbligo di mantenere l'area di scavo al di fuori della fascia di rispetto da 200 metri dalla Corte Ceolara che era stata introdotta con Delibera n° 4 del 11.1.1990 con la quale era stata adottata la Variante Generale al P.R.G.

Entro il 12 gennaio 1997, **è poi da evidenziare** che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano **avrebbero dovuto** provvedere a disciplinare i contenuti e le procedure di **valutazione di impatto ambientale**, ovvero ad armonizzare le disposizioni vigenti con quelle contenute nel D.P.R. del 12 aprile 1996 autorizzate anche a: *un incremento o decremento delle soglie di cui all'allegato B nella misura massima del 30%.*

Dato che la Cava Ceolara, **nel 1997** è stata autorizzata su una superficie di **214.217 mq** e dato che il D.P.R. 12 Aprile 1996 prevedeva che sono obbligati alla procedura di VIA e che quindi erano assoggettati alla procedura di valutazione d'impatto ambientale i progetti di cui all'allegato A nel cui elenco era compreso : *q) Cave e torbiere con più di 500.000 m³/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha. ...* questa richiesta di ampliamento in superficie e in profondità della cava, di cui alla D.G.R.V. 4404/1997... **doveva essere sottoposta a V.I.A.?**

E se così fosse, perché nella Transazione tra Comune e SEV spa, stipulata con atto notarile nel 1997 (dopo l'entrata in vigore del DPR 12 aprile 1996) **non vi è alcun cenno relativo alla V.I.A. per la Cava Ceolara?**

1998

In data 23.09.1998 la SEV S.p.A. presenta una nuova domanda di ampliamento, **oltre ai 214.217 mq. già autorizzati con DGRV 4404/1997...** e quindi altra superficie destinata all'escavazione della cava **ancora oltre i 20 ettari** oltre i quali scatta l'obbligo previsto dal DPR 12 Aprile 1996 come riportati nell'allegato A.

1999

Il Consiglio Comunale di Sommacampagna, solo dopo due anni dall'aver sottoscritto con Atto Notarile la transazione del contenzioso con la SEV s.p.a. si trova una nuova richiesta di ampliamento della Cava Ceolara e con deliberazione n° 8 del 15.02.1999, provvede ad esprimere parere contrario sulla nuova richiesta di ampliamento della ditta S.E.V. con una serie di motivazioni tra cui:

- la domanda è ritenuta immotivata poiché la ditta non ha ancora iniziato i lavori di escavazione autorizzati nel 1997 in ampliamento e per la durata di 15 anni.

- viene utilizzato il sito di cava come discarica con l'impiego di "rifiuti non pericolosi" previsti nel progetto in fase di ricomposizione ambientale per l'innalzamento del fondo scavo dell'ampliamento richiesto di 12 metri nonché la risagomatura di tutte le scarpate di cava.

Con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n° 10 la Regione Veneto approva la: "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale".

2000

Con Deliberazione Giunta Regionale n° 3254 del 13 ottobre 2000 si rilascia alla ditta SEV s.p.a. Autorizzazione, a norma della L.R. 44/82, ad ampliare la cava di ghiaia denominata "Ceolara".

Il progetto come autorizzato interessa una superficie di scavo di circa 15.600 mq. e consente una estrazione di circa 254.000 mc. di ghiaia e di sabbia.

Estratto della Delibera...

Di stabilire che la sopracitata ditta è tenuta ad osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:

b) mantenere il terreno di scopertura e di scarto all'interno dell'area ed utilizzarlo ai fini della ricomposizione ambientale.

e) mantenere le escavazioni ad una distanza di rispetto non inferiore a 20 metri dalla strada comunale "Molinara".

f) non interessare, con i lavori estrattivi, la zona di rispetto stradale indicata dal vigente PRG di Sommacampagna per la viabilità prevista dal Consiglio Comunale nella zona "Betlemme", che lambisce il limite nord dell'ampliamento.

h) stabilire che la conclusione dei lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) è fissata alla stessa data della scadenza prevista dall'autorizzazione di cui alla D.G.R. n. 4404 del 09.12.1997 e cioè alla data del 15.01.2013.

2001

Con delibera della Giunta Comunale n. 210 del 05/07/2001, è stato approvato l'avvio della procedura per la realizzazione, con il sistema del project financing, di cui all'art. 37-bis e seguenti della legge n. 109/1994, dell'intervento di recupero ambientale di una cava dismessa sita in località Siberie;

2005

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 07/04/2005, è stata concessa in uso all'A.T.I. suddetta, l'area di proprietà comunale dell'ex cava sita in località "Siberie" del Comune di Sommacampagna (VR) censita in catasto terreni al Foglio 8, mappali n. 99, 102, 174, 175, 176, 177, 178 e 273, della superficie

complessiva di mq 62.328, nello stato di fatto in cui si trova, al fine della presentazione alle Autorità competenti, del progetto definitivo/esecutivo, per la costruzione e la gestione, operativa e post-operativa, di una discarica per rifiuti non pericolosi e non putrescibili;

In data 3.11.2005 presso la Regione Veneto viene presentata domanda di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per l'ampliamento della cava di ghiaia denominata "Ceolara".

2006

Con determina n. 37 del 17.11.2006 del responsabile del servizio ecologia, a seguito della conclusione dell'iter di affidamento con il sistema del project financing, è stato affidato, in concessione, all'A.T.I. con capogruppo GEO NOVA S.P.A., il recupero ambientale dell'ex cava sita in località "Siberie", per la parte concernente la progettazione definitiva/esecutiva, la costruzione, la gestione operativa e post-operativa di una discarica per rifiuti non pericolosi e non putrescibili;

2007

con delibera n° 44 del 10.09.2007 il Consiglio Comunale ha espresso il proprio parere favorevole all'iniziativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 1 L.R. 10/1999 e dell'art. 32 comma 3 L.R. 3/2000.

2008

In data 22 gennaio 2008, con D.R.G.V. n° 7 viene approvato l'ampliamento della cava di ghiaia denominata "Ceolara" a seguito di procedura di V.I.A. e di Autorizzazione ai sensi degli articoli 11 e 24 della L.R. 10/99.

2009

Quanto sin qui descritto... è da considerarsi una specie di promemoria, che ora merita una particolare e approfondita verifica con ulteriori e più approfonditi accertamenti al fine di verificare se vi sono state delle irregolarità e/o delle illegittimità... sia nella... "gestione" che nei... "controlli" della Cava Ceolara.